



Partito Democratico

UNIONE REGIONALE TOSCANA

REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA PER LE ELEZIONI PRIMARIE PER LA SELEZIONE DELLE CANDIDATURE NELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE E PER LA RELATIVA CAMPAGNA ELETTORALE

assunto a norma dell'articolo 31 comma 1 dello Statuto del Partito Democratico della Toscana

Art. 1

MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE DA PARTE DEL PD DELLA TOSCANA

1. Il Partito Democratico della Toscana procede alla selezione delle candidature per il Consiglio Regionale per la parte riguardante le circoscrizioni provinciali secondo le regole stabilite dalla Legge Regionale N° 70 del 2004. Procede altresì alla individuazione dei candidati e delle candidate per le elezioni primarie di cui alla predetta legge per la formazione delle liste in ciascuna circoscrizione provinciale attraverso le norme contenute nel presente regolamento.
2. Entro i limiti definiti dal presente regolamento spetta alle Direzioni Territoriali l'indicazione delle proposte da sottoporre a consultazione per le circoscrizioni provinciali.
3. **Nell'assolvimento di tale compito, e per quanto previsto dal successivo art. 9, l'Assemblea regionale del PD della Toscana elegge una Commissione regionale elettorale di garanzia rappresentativa del pluralismo politico scaturito dalle primarie del 25 ottobre per l'elezione del segretario regionale. Analogamente, le Direzioni Territoriali, eleggono, entro il 14.11.09, una commissione elettorale di garanzia territoriale, composta da minimo 5 e massimo 11 membri, rappresentativa del pluralismo politico scaturito dalle primarie del 25 ottobre per l'assolvimento delle stesse funzioni per il territorio di loro competenza.**

Art. 2

DIRITTO DI VOTO NELLE ELEZIONI PRIMARIE, ART. 3, LR 70/2004

Hanno diritto di voto per le elezioni primarie del PD tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali in un Comune del collegio sulla base degli Articoli 4 e 5 della LR 25/2004.

Art. 3

Numero dei candidati

Nel rispetto della LR 70/2004 sulle primarie e della LR 50/2009 che riduce il numero di consiglieri regionali a partire dalla prossima legislatura, il numero delle candidature per la composizione delle liste per le elezioni primarie nelle circoscrizioni provinciali, è stabilito come da tabella

Arezzo	7
Firenze	18
Grosseto	5
Livorno	7
Lucca	8
Massa Carrara	4
Pisa	8
Pistoia	6
Prato	5
Siena	5

Art. 4

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLE ELEZIONI PRIMARIE

1. Possono avanzare proposte di candidature per le elezioni primarie per le circoscrizioni provinciali:
 - a. ***Entro il 19.11.09, la Direzione Regionale.***
 - b. **Entro il 17.11.09, le Direzioni Territoriali.**
 - c. ***Entro il 16.11.09, un numero di iscritti appartenenti al medesimo Coordinamento territoriale, che abbiano ritirato la tessera entro il 21.07.09, non inferiore allo 0,3% e non superiore all'0.5% del totale dei voti riportati dal PD nell'ambito dello stesso Coordinamento territoriale nelle elezioni europee del 2009. Nessun iscritto può sottoscrivere più di una proposta di candidatura.***
 - d. **Entro il 16.11.09, un numero di Unioni Comunali, una o più di una, appartenenti allo stesso Coordinamento territoriale, comunque equivalenti a un minimo di rappresentanza territoriale pari almeno al 10% degli elettori residenti in quel medesimo coordinamento territoriale.**
2. **Coloro che sono stati eletti al primo mandato nel 2005 e i consiglieri regionali uscenti che non abbiano superato il limite dei due mandati pieni e consecutivi, (statuto regionale art. 35 comma 3) sono candidati di diritto alle elezioni primarie, salvo loro espressa rinuncia, da comunicare entro il 13.11.09 alla rispettiva Direzione territoriale.**
3. ***Le Direzioni territoriali, entro il 17.11.09, per quanto di competenza e nel rispetto del precedente art. 3, definiscono la proposta di lista da presentare alle Elezioni primarie, tenendo conto della rappresentatività territoriale, del pluralismo politico, della rappresentatività sociale delle candidature. La Direzione regionale approva il complesso delle liste.*** Nel caso di due Coordinamenti territoriali insistenti sul medesimo territorio provinciale medesima decisione deve essere assunta da entrambe le Direzioni. Nel caso in cui una o più Direzioni non siano in grado di deliberare, o che le deliberazioni di Coordinamenti diversi facenti parte di uno stesso collegio provinciale siano difformi, la decisione spetta alla Direzione Regionale.
4. ***Alla Direzione Regionale spetta la decisione di autorizzare la candidatura alle elezioni primarie di consiglieri regionali che siano già stati eletti per due mandati consecutivi in deroga alla norma contenuta nello Statuto Regionale, con voto a maggioranza degli aventi diritto (statuto regionale art. 35, comma 5).***
5. **Gli organi dirigenti di ciascun Coordinamento territoriale sono tenuti a dare immediata comunicazione pubblica dei termini temporali, stabiliti dal presente regolamento, entro cui i diritti di proposta possono essere espletati**

Art. 5

NORME PER LE PROVINCE CHE VEDONO PRESENTI PIÙ DI UN COORDINAMENTO TERRITORIALE

1. Per i collegi provinciali nei quali intervengono più Coordinamenti territoriali, tutte le iniziative e le campagne di comunicazione e di invito al voto, devono essere improntate alla collaborazione. I casi di presunta violazione del presente articolo possono essere sollevati dai Coordinamenti territoriali alla Commissione elettorale di garanzia che può assumere interventi correttivi inappellabili. Lo spirito di collaborazione tra i diversi Coordinamenti territoriali che insistono su una stessa circoscrizione provinciale deve vedere una equa ripartizione di candidature per le liste da sottoporre alle elezioni primarie che tenga tendenzialmente conto della rappresentanza territoriale, degli elettori residenti e del pluralismo politico esistente in quelle realtà.

Art. 6

CRITERI E REQUISITI PER LE CANDIDATURE ALLE ELEZIONI PRIMARIE

1. **Le Direzioni territoriali, per quanto di competenza, e la Direzione regionale possono indicare il capolista o la capolista per le Elezioni primarie.** Il resto della lista è costruito in base all'ordine alfabetico dei candidati e delle candidate e nel rispetto del comma 6 dell'Art.5 della LR 70/2004, con specifico riferimento all'alternanza di genere.
2. Possono essere candidati tutti gli elettori che, nell'ambito dei criteri indicati:
 - a. non siano iscritti ad altri partiti o a formazioni che presentano propri candidati in alternativa al PD anche se appartenenti alla coalizione di cui il PD fanno parte;
 - b. rispondano ai requisiti e ai principi contenuti nel codice etico e nello Statuto del PD;
 - c. sottoscrivano la dichiarazione di accettazione delle norme contenute nel presente regolamento e il codice disciplina e di autoregolamentazione di cui al successivo art. 9 comma 3, nonché l'impegno alla reciproca collaborazione ed al sostegno di coloro che risulteranno eletti nelle elezioni primarie;
 - d. ***non ricoprono alcun mandato elettivo dipendente dal voto diretto dei cittadini che comporti il ricorso anticipato al voto negli enti interessati.***
3. Al momento dell'accettazione della candidatura i candidati e le candidate, pena la loro esclusione, sottoscrivono gli impegni:
 - a. ad accettare il responso delle elezioni primarie, compresa l'applicazione delle norme di cui all'Art. 10 del presente regolamento, e a sottoscrivere l'accettazione di candidatura conseguente nella lista PD per le elezioni regionali;
 - b. a costituirsi, una volta eletti, in un medesimo gruppo consiliare regionale;
 - c. a versare al gruppo consiliare regionale del PD una quota dell'indennità di carica, nella misura e nelle forme previste dall'apposito regolamento, anche ai fini del recupero delle spese elettorali sostenute.

Art. 7
AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

Trascorso il tempo stabilito dalle norme per lo svolgimento delle elezioni primarie, la Commissione Elettorale di Garanzia valuta le proposte, escludendo eventualmente quelle mancanti dei requisiti richiesti.

Art. 8
CAMPAGNA DI INFORMAZIONE PER LE ELEZIONI PRIMARIE

1. Tutte le organizzazioni del partito dovranno assicurare, in modo complementare rispetto alla comunicazione istituzionale della Regione Toscana, attraverso la più ampia informazione, la valorizzazione di un'opportunità importante di partecipazione politica offerta agli elettori toscani e garantire pari opportunità a tutti i candidati e a tutte le candidate di poter contattare iscritti ed elettori al fine di presentare la propria candidatura.
2. E' inoltre compito degli organi dirigenti regionali e locali definire, in rapporto alle possibilità esistenti in ogni realtà, il tipo di mezzi da mettere a disposizione dei singoli candidati, e le modalità e i limiti dell'autofinanziamento delle iniziative collegate alle elezioni primarie. Alla copertura dei costi delle iniziative di presentazione delle primarie e dei candidati provvedono i Coordinamenti territoriali mediante specifiche contribuzioni delle Unioni Comunali, dei Circoli o tramite sottoscrizione tra i singoli iscritti ed elettori.
3. La direzione regionale approva il codice di disciplina e di autoregolamentazione per la campagna elettorale a cui singoli candidati devono attenersi.
4. Gli spot televisivi e radiofonici per i candidati sono comunque vietati.

Art. 9
COMPITI DELLA COMMISSIONE REGIONALE ELETTORALE DI GARANZIA

1. ***La Commissione Elettorale regionale di Garanzia, in coerenza con indicato negli articoli precedenti, ha il compito:***
 - a. di nominare il rappresentante del PD presso l'Ufficio elettorale della Regione
 - b. di curare la compilazione e la consegna della documentazione necessaria all'Ufficio elettorale della Regione
 - c. di vigilare sul complesso delle operazioni relative all'individuazione delle candidature e alle elezioni primarie del PD nei limiti consentiti dalla LR 70/2004, esaminando eventuali ricorsi e provvedendo, anche direttamente, a rilevare eventuali abusi. Sull'andamento complessivo delle elezioni primarie la Commissione Elettorale di Garanzia è tenuta a presentare una relazione agli organismi dirigenti;
 - d. di coordinare la presenza di volontari PD nei seggi elettorali.

Art. 10
LA FORMAZIONE DELLE LISTE DEI COLLEGI PROVINCIALI

1. Il presente articolo norma quanto di competenza del PD relativamente all'Art.7 della LR 70/2004.
2. I coordinamenti territoriali e l'Unione regionale del PD, nel rispetto della legislazione nazionale sulla parità tra i sessi e sulla base delle norme dello Statuto della Regione Toscana e ***di quelle contenute nello Statuto nazionale e regionale del PD***, si

impegnano a far sì che le liste per le primarie, le liste di candidati per il Consiglio Regionale e la componente eletta, garantiscano la rappresentanza di genere.

3. ***Nella lista di collegio provinciale che risulterà dalle elezioni primarie ogni sesso non potrà essere rappresentato in misura inferiore al 40%.*** Pertanto, nel rispetto del vincolo di rappresentanza di sesso prescritto dal presente articolo, faranno parte della stessa lista i candidati e le candidate alle primarie che abbiano riportato il maggiore risultato in voti.
4. L'ordine di collocazione nelle liste di collegio è decrescente, in base ai risultati riportati nelle elezioni primarie da ciascun candidato e da ciascuna candidata e a quanto disposto dal presente articolo.
5. ***A norma dell'Art. 15 comma 3 punto b2 della LR 70/2004, l'ordine è formulato in modo che nei primi tre posti della lista non vi siano più di due candidature dello stesso sesso***
6. In ogni caso le candidature del genere sottorappresentato scalano di tanti posti nella graduatoria data dal numero di preferenze fino ad entrare nella lista dei candidati per le Elezioni Regionali.
7. I criteri di esclusione di eventuali candidati vengono normati dal Patto di corretto comportamento approvato dalla Direzione, sulla cui applicazione delibera la Commissione elettorale di garanzia regionale del PD.

Approvato dall'Assemblea Regionale del PD della Toscana

San Donnino, 8 - 11 - 2009

Appendice

Soglie di firme di iscritti (Art. 4 c. 1 punto c)

Coord. Territoriale	Voti PD Europee 2009	0,3% voti	0,5% voti
Arezzo	71.176	214	356
Empoli	45.740	137	229
Firenze città	82.921	249	415
Firenze met.	116277	349	581
Grosseto	45.646	137	228
Livorno	65.393	196	327
Lucca	35.031	105	175
Massa-Carrara	31.233	94	156
Piombino	20.669	62	103
Pisa	89.642	269	448
Pistoia	56.556	170	283
Prato	50.553	152	253
Siena	71.231	214	356
Versilia	23.356	70	117
tot.	805.424	2.416	4.027